

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 118 del 21.4.2012.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea**

(Causa C-66/12) (<sup>1</sup>)

[Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea — Statuto dei funzionari — Ricorso di annullamento — Comunicazione COM(2011) 829 def. — Proposta COM(2011) 820 def. — Ricorso per carenza — Presentazione di proposte sul fondamento dell'articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto dei funzionari — Astensione della Commissione — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a statuire]

(2014/C 39/06)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, D. Hadroušek e J. Vlácil, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: V. Pasternak Jørgensen e M. C. Thorning, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e N. Graf Vitzthum, agenti), Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, agente, assistita da C. Toland, BL, e A. Joyce, solicitor), Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e S. Centeno Huerta, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kalniņš e A. Nikolajeva, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Bulterman, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e J. Beeko, agenti, assistite da R. Palmer, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, D. Martin e J.-P. Keppenne, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e S. Seyr, agenti)

**Oggetto**

Ricorso di annullamento — Comunicazione della Commissione COM(2011) 829 def., del 24 novembre 2011, relativa al rifiuto di presentare proposte sulla base della «clausola di eccezione» contenuta all'articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto — Proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio che adegua, con effetto dal 1° luglio 2011, le retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti dell'Unione europea, nonché i coefficienti correttivi che incidono su tali retribuzioni e pensioni — Ricorso in carenza — Illegittima astensione della Commissione dal presentare proposte sulla base dell'articolo 10 dell'allegato XI dello Statuto

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea nonché la Commissione europea sopportano le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 118 del 21.4.2012.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-196/12) (<sup>1</sup>)

(Ricorso per carenza — Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea — Statuto dei funzionari — Adeguamento dei coefficienti correttivi — Decisione del Consiglio — Rifiuto di adottare la proposta della Commissione — Astensione — Irricevibilità)

(2014/C 39/07)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, D. Martin e J.-P. Keppenne, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e S. Seyr, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)